

14042-20



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Orlando Villoni	- Presidente -	Sent. n. sez. 61/2020
Angelo Capozzi		UP - 16/01/2020
Ercole Aprile		R.G.N. 30388/2019
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	
Alessandra Bassi		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/02/2019 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;  
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Renato Finocchi Gherzi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;  
udito il difensore della parte civile (omissis) , avv. (omissis) che ha depositato conclusioni e nota spese;  
udito il difensore dell'imputato, avv. (omissis) , che si è riportato al ricorso insistendo per l'accoglimento.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza in data 01/07/2014 del Tribunale di Avellino, che aveva condannato (omissis) , insegnante presso una scuola elementare,

per i reati di maltrattamenti (artt. 81 cpv., 594, 612, 572 cod. pen.) in danno della collaboratrice scolastica (omissis), peculato e truffa aggravata. La Corte riteneva insussistente il reato di truffa e dichiarava prescritti sia il reato di peculato qualificato come peculato d'uso sia quello di maltrattamenti, confermando per quest'ultima fattispecie le statuizioni civili. A tal fine la Corte ripercorreva nel merito le vicende dei maltrattamenti subiti dalla collaboratrice scolastica ad opera dell'imputato, valorizzando le dichiarazioni testimoniali della persona offesa e degli insegnanti (omissis), (omissis) e (omissis), nonché la documentazione raccolta (missive, atti di diffida, note protocollate, articoli di giornale).

2. Il difensore di (omissis) ha presentato ricorso avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., non avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta alle censure mosse dall'imputato con l'atto di appello circa il requisito della c.d. "parafamiliarità", necessario nei casi in cui il delitto si realizza nel contesto di un rapporto di lavoro, estraneo al nucleo familiare. Con il lineare corollario che dal rilievo di insussistenza del reato di maltrattamenti debba conseguire la revoca delle statuizioni civili.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I motivi di ricorso sono solo parzialmente fondati.

2. La Corte territoriale ha ricostruito i comportamenti vessatori subiti ad opera dell'imputato, insegnante di scuola elementare, dalla parte civile, collaboratrice scolastica presso la medesima scuola. La donna era stata costretta a subire gesti di violenza gratuita, minacce verbali, atti intimidatori e offese anche di fronte ad altri insegnanti: comportamenti protrattisi per circa sei mesi che le avevano procurato uno stato di ansia risultante da certificazioni mediche.

Osserva peraltro il Collegio che, pur avendo la Corte d'appello posto in evidenza che gli atti vessatori sono avvenuti in una scuola elementare, caratterizzata dalle dimensioni ridotte, l'attenzione si è concentrata esclusivamente sulla tipologia dei comportamenti, trascurando i requisiti che deve assumere il c.d. presupposto della "para-familiarità".

La giurisprudenza di legittimità, in ordine alla applicabilità della disciplina dell'art. 572 cod. pen. anche in ambito lavorativo, ha precisato che è necessario

- oltre al rapporto di sovraordinazione - che il rapporto di lavoro si svolga con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura "para-familiare", quindi con relazioni intense ed abituali, consuetudini di vita tra i soggetti interessati, soggezione di una parte con corrispondente supremazia dell'altra, fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia (Sez. 6, n. 24057 del 11/04/2014, Marcucci, Rv. 260066; Sez. 6, n. 12517 del 28/03/2012, R., Rv. 252607). La giurisprudenza ha escluso - ad esempio - la configurabilità del reato in casi di relazioni tra dirigente e dipendente di un'azienda di grandi dimensioni, sindaco e dipendente comunale, capo officina e meccanico, capo squadra e operaio.

Vero è che l'art. 572 cod. pen. ha allargato l'ambito delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello endofamiliare in senso stretto. E però non può ritenersi idoneo il mero contesto di generico, e generale, rapporto di subordinazione / sovraordinazione. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro, occorre che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia, che si traduca nell'esercizio di un potere direttivo o disciplinare, tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica, del soggetto passivo, riconducibile a un rapporto di natura para-familiare (Sez. 6, n. 43100 del 10/10/2011, R.C. e P., Rv. 251368). Il presupposto della para-familiarietà del rapporto di sovraordinazione si caratterizza, infatti, per la sottoposizione di una persona all'autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l'affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità.

3. Così delineati, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, i requisiti della "para-familiarietà", la decisione impugnata risulta censurabile in termini di mancata risposta alle specifiche e puntuali censure mosse dall'appellante in ordine alla relativa *quaestio iuris*, al fine di verificare compiutamente se le circostanze di fatto indicate nelle sentenze di merito siano sufficienti ad integrare quel contesto para-familiare che solo giustifica l'applicazione dell'art. 572 cod. pen. ai rapporti di lavoro.

La sentenza impugnata va pertanto annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui spetterà procedere alle verifiche omesse dalla Corte di merito territoriale.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 16/01/2020



Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Orlando Vioroli



IL CANCELLIERE E.  
Patrizia Di Laurentis

